

RIMANENZE DI MAGAZZINO, DI OPERE IN CORSO E DI STRUMENTI FINANZIARI

— LA DISCIPLINA FISCALE

— I PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI VALUTAZIONE

- Coincidenza di «ratio» con la disciplina civilistica e con i principi contabili
- Le regole e i metodi di valutazione e il concetto di «valore minimo» presente nell'art. 92 del TUIR
- La svalutazione al «valore corrente»

— LA VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE DELLE OPERE, FORNITURE E SERVIZI DI DURATA ULTRANNUALE

- Analisi comparativa con la disciplina civilistica e con i principi contabili
- Gli stati di avanzamento e le maggiorazioni di prezzo

— LA VALUTAZIONE DEI TITOLI

- Rinvio ai principi generali e regole speciali di valutazione
- La valutazione delle partecipazioni
- L'aumento gratuito del capitale
- I versamenti dei soci
- La distribuzione delle riserve di capitale
- La valutazione con il metodo del patrimonio netto

I PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI VALUTAZIONE

- Nei principi, regole e concetti di base la disciplina fiscale prende le mosse dal legislatore primario (civilistico). In questo senso:
 - Le rimanenze partecipano all'imponibile fiscale come RF – RI e, quindi, possono parteciparvi come COMPONENTI POSITIVI o come COMPONENTI NEGATIVI;
 - Siamo, quindi, in presenza di un valore rilevante in termini di FLUSSO, di variazione («delta»)
 - Il meccanismo delle rimanenze costituisce espressione tipica del PRINCIPIO DI CORRELAZIONE COSTI-RICAVI, avendo la FUNZIONE di traslare in avanti il costo onde consentirne l'abbinamento al periodo d'imposta (successivo) in cui esso (costo) partecipa alla generazione dei ricavi
 - Questo meccanismo implica che a fine esercizio, in presenza di rimanenze di magazzino, si debba procedere alla loro VALUTAZIONE; valore da esporre tanto nel conto economico che nello stato patrimoniale

LA VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE (ART. 92 DEL TUIR)

- **PREMESSA:** quando si parla di valutazione delle rimanenze si deve intendere valutazione del «COSTO» delle medesime; più precisamente del costo dei «BENI FUNGIBILI»
- Ai fini di una corretta rappresentazione il criterio «ideale» sarebbe sicuramente quello di valutare le rimanenze a «COSTI SPECIFICI» (come prevede l'art. 92, comma 1). Ma questo può avvenire solo raramente, ossia per:
 - Beni infungibili;
 - Piccole e particolari realtà aziendali;
- Nella maggioranza dei casi la valutazione viene eseguita ricorrendo a **CRITERI CONVENZIONALI**
 - Come avete potuto analizzare con il Prof. Cavazzoni, 'art. 2426 c.c., n. 9, prescrive che le rimanenze sono iscritte al **COSTO DI ACQUISTO O DI PRODUZIONE**, ovvero, se minore, al **VALORE DI REALIZZAZIONE** desumibile dall'andamento del mercato;
 - Prevede, poi, che il **COSTO DEI BENI FUNGIBILI** possa essere calcolato con i seguenti metodi:
 - Media ponderata;
 - FIFO;
 - LIFO

Continua

- La **NORMATIVA TRIBUTARIA** in questa occasione non ha scelto la via della rigida determinazione di criteri e regole con cui riportare il valore dal civile al fiscale
- E così recepisce e riconosce piena validità al valore delle rimanenze individuato nel bilancio d'esercizio; e ciò
 - Non solo ove sia stato seguito il criterio del **COSTO SPECIFICO**;
 - Ma anche nell'ipotesi in cui sia stato adottato uno dei **METODI CONVENZIONALI** riconosciuti dal codice civile o dalla prassi aziendalistica
 - Tuttavia, allorché in sede di bilancio sia stato adottato un criterio di valutazione diverso dal **COSTO SPECIFICO** o dai criteri individuati nell'art. 93 del TUIR per le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, il legislatore tributario predispone un **DISPOSITIVO DI SALVAGUARDIA**, teso ad identificare quel **VALORE MINIMO** delle rimanenze finali rilevante ai fini fiscali

Il c.d. «VALORE MINIMO»

- DUPLICE VALENZA:
 - Se il valore di bilancio è < al valore minimo => variazione in aumento in ambito fiscale;
 - Se il valore di bilancio è > al valore minimo, il valore di bilancio è recepito anche in sede tributaria
- DETERMINAZIONE DEL VALORE MINIMO
 - Suddivisione dei beni merce esistenti nel patrimonio dell'impresa alla fine dell'esercizio per CATEGORIE OMOGENEE, tenendo conto della loro NATURA, ossia del tipo e della qualità, e del loro VALORE
 - Nel PRIMO ESERCIZIO i beni-merce, così suddivisi, vengono valutati con il criterio della MEDIA PONDERATA, ossia attribuendo ad ogni unità in rimanenza il seguente valore medio:
 - COSTO COMPLESSIVO di tutti i beni prodotti o acquistati nell'esercizio
 - Rapportato alla loro QUANTITA'
 - Nell'ESERCIZIO SUCCESSIVO
 - Se la quantità in rimanenza è aumentata rispetto all'esercizio precedente, questa maggiore quantità è distintamente valutata sulla base della media ponderata dell'esercizio
 - Se la quantità è diminuita la diminuzione si imputa agli incrementi formati negli esercizi precedenti, a partire dal più recente, secondo il paradigma «ultimo entrato, primo uscito»
- Tale metodo di determinazione del valore minimo è denominato «LIFO A SCATTI»
- In fasi economiche di prezzi crescenti tale criterio determina
 - Compressione del reddito e delle rimanenze

LA SVALUTAZIONE AL VALORE CORRENTE (ART. 92, COMMA 5)

- Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni in giacenza, determinato con uno degli indicati criteri convenzionali (compreso il *lifo* a scatti) risulta superiore al VALORE NORMALE medio dei beni medesimi nell'ultimo mese dell'esercizio, il VALORE MINIMO ai fini fiscali, nella determinazione del reddito d'impresa, si calcola moltiplicando l'intera quantità dei beni giacenti per il predetto valore normale, indipendentemente dal periodo di formazione
- Tuttavia, a pensarci bene, è proprio ciò che impongono i principi contabili ed il postulato della prudenza
 - Quindi anche sotto questo punto di vista piena coincidenza tra il fiscale ed il civile-aziendale

I PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E I SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE

- Il meccanismo contabile delle rimanenze finali si applica anche a:
 - BENI IN CORSO DI LAVORAZIONE
 - SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE
- In questi casi, ovviamente, può e deve applicarsi il criterio dei COSTI SPECIFICI
- L'art. 92, comma 6, dispone, infatti che i prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati in base alle SPESE SOSTENUTE nell'esercizio stesso
- Nell'ambito di tale articolo non si comprendono, invece, le OPERE, FORNITURE e SERVIZI DI DURATA ULTRANNUALE, per i quali è previsto un criterio di valutazione *ad hoc* disciplinato nel successivo articolo 93

LE OPERE, LE FORNITURE E I SERVIZI I DURATA ULTRANNUALE (art. 93 TUIR)

- DIFFERENZE RISPETTO AI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE
 - Esistenza di un CONTRATTO che regola l'esecuzione come oggetto unitario
 - DURATA ULTRANNUALE
- VALUTAZIONE
 - CRITERIO DEL «CORRISPETTIVO PATTUITO» (detto anche metodo «COST TO COST»
 - I costi sostenuti alla fine dell'esercizio vengono rapportati ai costi totale («percentuale di completamento»)
 - Tale percentuale viene applicata al corrispettivo totale pattuito
- GIUSTIFICAZIONE «GIURIDICA» dell'utilizzo di tale metodo di valutazione (la «certezza»)

Continua

- LE MAGGIORAZIONI DI PREZZO – Occorre distinguere:
 - Previste in via generica da NORME DI LEGGE o da CLAUSOLE CONTRATTUALI
 - Se NON sono ancora DEFINITIVAMENTE APPROVATE, se ne tiene conto nella valutazione delle rimanenze in misura NON INFERIORE AL 50% dell'importo della maggiorazione stessa
 - Se DEFINITIVAMENTE APPROVATE (quindi accettate dal committente) le maggiorazioni sono interamente imputate a RICAVI
 - Se costituiscono invece SEMPLICI PRETESE non concorrono alla valutazione delle rimanenze e costituiscono anch'esse direttamente RICAVI nel momento in cui divengono DEFINITIVE, perché accettate dal committente. In questo caso, infatti, si perfezionano i requisiti generali di CERTEZZA e di OBIETTIVA DETERMINABILITA'

Continua ...

- I **SAL (Stati di Avanzamento dei Lavori)** – Anche per essi occorre distinguere:
 - Se APPROVATI IN VIA DEFINITIVA concorrono come COMPONENTI POSITIVI (RICAVI)
 - Se NON LIQUIDATI IN VIA DEFINITIVA, costituiscono delle percentuali di completamento e come tali utili ai fini della valutazione delle rimanenze sulla base dei corrispettivi pattuiti
- **Documentazione obbligatoria prevista dall'art. 93, comma 6**
 - Da allegare alla dichiarazione dei redditi
 - La documentazione ivi prevista è riferita a ciascuna opera, servizio o fornitura

LA VALUTAZIONE DEI TITOLI

(art. 94 TUIR)

- PRINCIPIO GENERALE : IL RINVIO ALLA VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE
 - Quando sinora detto sulla valutazione dei beni-merce esistenti alla fine dell'esercizio vale anche quando i beni-merce sono TITOLI
- REGOLE SPECIALI
 - Non determinano variazioni delle rimanenze (in quanto non determinano fouriuscita, vendita) le CESSIONI DI TITOLI nei contratti di RIPORTO o di PRONTI CONTRO TERMINE
 - Questi contratti prevedono, infatti, in capo al cessionario l'obbligo di retrocedere i titoli ad una certa data
 - Il raggruppamento in CATEGORIE OMOGENEE non avviene in base al valore ma soltanto in base alla NATURA dei titoli, individuata con riferimento a:
 - Soggetto emittente
 - Caratteristiche intrinseche del titolo
 - La SVALUTAZIONE al VALORE NORMALE è ammessa soltanto per le OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI
 - La svalutazione delle partecipazioni, anche quando costituiscono beni-merce, non è fiscalmente rilevante

Continua ...

- VALORE NORMALE – Occorre distinguere:
 - TITOLI NEGOZIATI IN BORSA O IN MERCATI REGOLAMENTATI
 - Prezzi rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio
 - Ovvero, in mancanza, media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese
 - TITOLI NON NEGOZIATI
 - Valore normale dei titoli quotati con analoghe caratteristiche
 - Oppure, laddove ciò non sia possibile, è ammesso il ricorso ad ogni altro elemento purché «obiettivo»

Continua...

- AUMENTI GRATUITI DI CAPITALE (passaggio a riserve di capitale)
 - Determina una **riduzione del valore unitario** dell'azione, perché a parità di costo complessivo aumenta il numero delle azioni possedute
- VERSAMENTI DEI SOCI (a fondo perduto o in conto capitale)
 - Determina un **incremento del valore unitario** dell'azione, perché a parità di numero aumento il costo complessivo
 - L'ammontare dei versamenti si aggiunge, infatti, al COSTO della partecipazione
 - La RINUNCIA A CREDITI (ad es. per la copertura di perdite) è equiparata ai fini fiscali ad un versamento e, quindi, incremento anch'essa il COSTO

Un interessante caso giurisprudenziale: la sentenza Cass. n. 9628 del 13 giugno 2012

- **Oggetto:** La grande distribuzione e gli ammanchi di magazzino
- Premessa
- La presunzione di cessione di cui al D.P.R. 441/1997
- Le scritture interne di magazzino
- L'orientamento dell'Agazia delle entrate
- L'orientamento giurisprudenziale
- Spunti di analisi e di riflessione